



21959-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE



*Primo Variante a delibero*

62  
1337/13

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Perugia, con decreto del 29/11/2017, ha dichiarato improponibile la domanda volta al riconoscimento dell'equo indennizzo avanzata dai ricorrenti in epigrafe, in ragione della irragionevole durata di un processo amministrativo intentato dinanzi al TAR Lazio per conseguire le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, giudizio ancora pendente al momento del deposito della domanda.

La Corte distrettuale rilevava che il ricorso era stato iscritto in data successiva all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo che aveva novellato l'art. 54 del d.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, con la conseguenza che la domanda volta al riconoscimento dell'equo indennizzo doveva reputarsi improponibile ove nel giudizio presupposto non fosse stata presentata l'istanza di prelievo.

Poiché nella fattispecie i ricorrenti non avevano presentato tale istanza, la domanda non poteva essere accolta.

Avverso tale decreto i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso articolato in un motivo.

L'Amministrazione ha resistito con controricorso.

Il motivo denuncia l'incostituzionalità dell'art. 54 di cui al d.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, come modificato dal d. lgs. n. 104/2010, per contrasto con l'art. 117 Cost., ed ai parametri interposti costituiti dagli artt. 6 par. 1, 13 e 46 par. 1 della CEDU, segnalandosi come la questione sia stata già sottoposta da questa Corte all'esame della Consulta con ordinanza interlocutoria n. 26221/2017.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, dovendo prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 54 co. 2 del d.l. n. 112/2008 e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risulta applicabile la previsione di cui all'art. 2 co. 1 della legge n. 89/2001, come novellato dalla legge n. 208/2015 (attesa la specifica norma transitoria di cui all'art. 6 co. 2 bis della stessa legge n. 89/2001, atteso che il processo presupposto alla data del 31 ottobre 2016 avrebbe già superato i termini di durata ragionevole).

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se "effettivi" e, cioè, nella misura in cui velocizzano la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte europea dei diritti dell'uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, nel testo antecedente alla modifica di cui al d.lgs. n. 104 del 2010 - che avesse avuto come effetto quello di opporsi all'ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un'istanza di prelievo - avrebbe privato

sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell'effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della "legge Pinto" con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo.

Per l'effetto ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la «costante giurisprudenza della Corte EDU», atteso che l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operata dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di



improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell'istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Cost., impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.


Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

### PQM

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2019

Il Presidente



Ric. 2018 n. 16881 sez. S2 - ud. 22-05-2019 -7-



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa *Giuseppina D'Urso*

CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma  
02 SET 2019

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa *Giuseppina D'Urso*

CORSO FGLAW MAGISTRATURA ESAME AVVOCATO  
MATERIALI RISERVATI OTTENIBILI SOLO MEDIANTE ACCESSO A SISTEMA  
INFORMATICO PROTETTO CON CREDENZIALI PRIVATE E PASSWORD INCEDIBILI  
SE NON SEI UN UTENTE AUTORIZZATO SEI TENUTO A DISTRUGGERLI  
COPYRIGHT FGLAW



MAGISTRATURA

Corsi in VIDEOCONFERENZA Italia  
I Docenti a casa tua!



ESAME AVVOCATO

MATERIALI RISERVATI OTTENIBILI SOLO MEDIANTE ACCESSO A SISTEMA  
INFORMATICO PROTETTO CON CREDENZIALI PRIVATE E PASSWORD INCEDIBILI  
SE NON SEI UN UTENTE AUTORIZZATO SEI TENUTO A DISTRUGGERLI  
COPYRIGHT FGLAW